



Spett.li Comuni abruzzesi interessati dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016 e successivi

CIRCOLARE N. 4/2020
CHIARIMENTI ULTERIORI ORD. 51/2018
INTERPRETAZIONE AUTENTICA E CORREZIONE ERRORE MATERIALE

Oggetto: Circolare del 12/07/2019 recante: “Chiarimenti circa le modalità di attuazione delle disposizioni previste dall’ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 recante: Attuazione dell’articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. Interventi su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici. **ULTERIORI PRECISAZIONI**”. - **Interpretazione autentica e correzione errore materiale.**

In riferimento alla circolare n. USR/0206995/19 del 12/07/2019 si chiarisce che il requisito di utilizzabilità degli edifici inagibili a seguito degli eventi sismici del 06 aprile 2009 non può che riguardare solo ed esclusivamente edifici con esito di inagibilità parziale “C” o di temporanea inagibilità parziale “B-parziale”, non potendo in alcun modo considerare utilizzabile un edificio con esito di inagibilità totale (“B-totale” oppure “E”).

Per tale motivazione la lettera b) della circolare sopra richiamata si intende sostituita integralmente dalla seguente:

- b) le schede Fast o Aedes a seguito del Sisma 2016-2017, su edifici con esito di inagibilità parziale attribuito con perizia giurata/asseverata (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Terremoto Abruzzo prot. n. 0027671 del 14/07/2009 e dal D.C.D. n. 41/2011 e s.m.i.) che alla data del 24 Agosto 2016 risultavano utilizzabili in quanto privi di ordinanza sindacale di sgombero. Tale fattispecie si configura come “primo sopralluogo” quindi, in analogia a quanto indicato sopra, il contributo per le attività di ricostruzione seguirà le procedure dettate dal DL 189/2016, tenuto conto anche di quanto indicato nell’Ord. 51/2018.

La medesima circolare espressamente chiarisce che: *Le casistiche sopra riportate quindi, risultano conformi con le procedure di rilievo dell’agibilità emanate successivamente agli eventi sismici del 2009 e del 2016 che prevedono la ripetizione del sopralluogo esclusivamente su immobili o porzioni di essi “effettivamente utilizzati al momento degli eventi sismici del Centro Italia 2016-2017”*. L’inserimento dell’aggettivo “totale” nelle ipotesi di inagibilità di cui alla precedente lettera b) della richiamata circolare è, pertanto, da ritenersi frutto di mero errore materiale essendo chiaro il contenuto esplicativo della stessa. L’effettivo utilizzo è infatti incompatibile con l’ipotesi di totale inagibilità dell’edificio.

Teramo, 28/07/2020

Il Direttore USR

Vincenzo Rivera

firmato digitalmente

(firma digitale ARUBA n° 6130940001994000)